

COMUNE DI DOLO

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI,
DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90.**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 49 DEL 27.06.1997
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 59 DEL 04.08.1997
MODIFICATO ALLEGATO B) C.C. N. 2 DEL 08.03.2004
MODIFICATO: ABROGATO ALLEGATO B) CC 44 E 45 DEL 06.06.2006
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 65 DEL 29.09.2009

INDICE

capo	articolo	
I		NORME GENERALI
	1	Finalità
	2	Le varie provvidenze
		Destinatari
		Misura delle provvidenze
II		PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA
	5	ABROGATO
	6	ABROGATO
	7	ABROGATO
	8	ABROGATO
	9	ABROGATO
	10	ABROGATO
	11	Servizio mantenimento inabili in istituto
	12	ABROGATO
	13	ABROGATO
	14	ABROGATO
	15	ABROGATO
III		PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA
	16	Sovvenzione alle scuole materne autonome
	17	Altri vantaggi alle Scuole Private
	18	Ausili finanziari agli alunni
	19	Interventi di sostegno alla attività scolastica
IV		GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
	20	Utilizzazione degli impianti comunali per lo sport, il tempo libero e la cultura
	21	Contributi per gli impianti non comunali per lo sport, il tempo libero e la cultura
V		ALTRE PROVVIDENZE
	22	Contributi associativi
	23	Contributi per celebrazioni
	24	ABROGATO
	25	Provvidenze
	26	Contributi per iniziative specifiche
	27	Contributi per attività in campo economico
	28	Vantaggi economici da spese di rappresentanza
VI		MODALITA'
	29	ABROGATO
	30	Documentazione per gli altri benefici
	31	Istruttoria
	32	Procedura per l'erogazione dei contributi
VII		DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
	33	Norme finali
	34	Sostituzione di atti e regolamenti

ALLEGATI

A ABROGATO CON DELIBERA DI C.C. N. 65 DEL 29.09.2009

Vedi: Regolamento per l'erogazione degli interventi economici a fini socio-assistenziali

B ABROGATO CON DELIB. CC 44 E 45 DEL 06.06.2006

Vedi: Regolamento del servizio di assistenza domiciliare
Regolamento per il servizio di trasporto

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. La concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono disciplinate dal presente Regolamento e dai regolamenti allegati disciplinanti il minimo vitale e l'assistenza domiciliare.

Art. 2 - Le varie provvidenze

1. Le provvidenze di cui all'articolo 1 consistono, di regola, nella corresponsione di somme di denaro.
2. Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:
 - a) la consegna di buoni viveri;
 - b) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale o incaricato dal Comune;
 - c) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
 - d) altre forme riconducibili a quelle precedenti
3. Gli interventi previsti dalle lettere b), c) e d) del precedente comma possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.

Art. 3 - Destinatari

1. Sono destinatari delle provvidenze previste dal presente regolamento le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, i gruppi organizzati, le associazioni ed i comitati.

Art. 4 - Misura delle provvidenze

1. Le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata, tenuto anche conto del numero delle persone interessate, nonché delle necessità, delle condizioni e delle possibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, degli obbligati ai sensi degli articoli 443 e seguenti del Codice Civile.

CAPO II - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA

Art. 5 – (ABROGATO)

Art. 6 – (ABROGATO)

Art. 7 – (ABROGATO)

Art. 8 – (ABROGATO)

Art. 9 – (ABROGATO)

Art. 10 – (ABROGATO)

Art. 11 - Servizio mantenimento inabili in istituto

1. Il servizio mantenimento inabili offre alle persone che non riescano a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in istituto, pur non avendo i mezzi necessari per pagare la retta richiesta o non avendo obbligati al mantenimento in grado di farlo.
2. La necessità dell'istituzionalizzazione è stabilita dalla unità operativa distrettuale formata dal medico di base, dall'Assistente Sociale del Comune, dal medico del Distretto e dallo specialista;
3. Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo reddito anche derivante da pensione, salvo la quota per le piccole spese fissata annualmente dalla Giunta comunale o dal Responsabile del servizio qualora il comune si sia dotato del peg, in conformità a quanto stabilito dalla Regione (1).
4. Il servizio viene erogato finché dura il ricovero.

(1) Vedi Legge Regionale 29 luglio 1989, n. 22.

Art. 12 – (ABROGATO)

Art. 13 – (ABROGATO)

Art. 14 – (ABROGATO)

Art. 14 – (ABROGATO)

CAPO III - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 16 - Sovvenzione alle scuole materne autonome

1. La Scuola Materna è un diritto fondamentale per tutti i bambini dai tre ai cinque anni. E' comune interesse che questa istituzione scolastica si configuri come luogo di formazione di base, in grado di offrire uguali opportunità educative pur nella diversità delle gestioni.
2. Il Comune, mentre riafferma la priorità della funzione pubblica nell'organizzazione scolastica, riconosce le istituzioni scolastiche autonome e costruisce con loro rapporti finalizzati all'integrazione delle offerte educative, per la realizzazione del diritto allo studio.
3. Le Scuole Materne Autonome si fondano giuridicamente sul diritto costituzionale di accedere ai percorsi formativi che i cittadini ritengono più idonei per i propri figli, si collocano nel solco della tradizione educativa radicata nel nostro territorio e considerano la loro presenza finalizzata alla realizzazione del diritto allo studio.
4. Condizione per l'integrazione educativa e l'accesso ai contributi economici è la stipula di apposita convenzione.

Art. 17 - Altri vantaggi alle Scuole Private

1. Il Comune può mettere gratuitamente a disposizione delle scuole materne private proprio personale, mezzi e strutture, limitatamente ad alcune ore, per i servizi di trasporto; le esigenze della scuola vanno però coordinate, con apposita intesa, con i servizi e le necessità comunali che in ogni caso hanno prevalenza, anche se siano sopraggiunte.

Art. 18 - Ausili finanziari agli alunni

1. Il Comune, per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, interviene con sussidi finanziari alle famiglie. Il contributo, di regola, viene concesso su richiesta delle famiglie stesse nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale.
2. Avranno diritto al contributo le famiglie il cui reddito sia pari o inferiore al minimo vitale o che per effetto della spesa scolastica si porti al di sotto dello stesso.

Art. 19 - Interventi di sostegno alla attività scolastica

1. Il Comune può disporre annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole materne, elementari e medie statali sulla base di programmi di attività da presentarsi, di norma, entro il 31 ottobre. L'intervento del Comune può riguardare anche particolari necessità non previste nel programma, che si dovessero palesare nel corso dell'anno scolastico.
2. La scuola dovrà dare adeguata pubblicizzazione nell'ambito dell'iniziativa effettuata, che la stessa viene realizzata con il concorso economico del Comune.
3. Il Comune può stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici o privati o con le scuole stesse per il raggiungimento di specifici obiettivi di carattere storico-culturale locale o di integrazione sociale.

CAPO IV - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 20 - Utilizzazione degli impianti comunali per lo sport, il tempo libero e la cultura

1. Il Comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle strutture per il tempo libero e la cultura, alle società ed ai gruppi che non hanno scopo di lucro, fissandone l'eventuale contribuzione.
2. La contribuzione può essere modulata in base al tipo di attività svolta dalla società o dal gruppo ed ai destinatari della attività sportiva.

3. La concessione degli impianti deve essere, di norma, regolata da apposita convenzione.
4. La concessione per l'utilizzo delle palestre è normata dal regolamento approvato con delibera consiliare n. 22 del 29.04.1997

Art. 21 - Contributi per gli impianti non comunali per lo sport, il tempo libero e la cultura

1. Si riconosce che gli impianti sportivi, per il tempo libero e la cultura non di proprietà del Comune concorrono alla crescita morale e civile dei giovani e della popolazione Dolese.
2. L'Amministrazione comunale può contribuire alla realizzazione dell'attività programmata in detti impianti previa stipula di apposita convenzione con i privati proprietari o gestori degli stessi.

CAPO V - ALTRE PROVVIDENZE

Art. 22 - Contributi associativi

1. Il Comune può, con delibera di Consiglio Comunale, aderire ad associazioni sia a livello nazionale che locale.
2. I contributi associativi, ordinari e straordinari, devono essere impegnati annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

Art. 23 - Contributi per celebrazioni

1. Il Comune può concorrere alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni civili riconosciute, anche se si svolgono fuori del territorio comunale, purchè in cooperazione con altri Comuni, la Provincia e la Regione;
2. Il Comune può, altresì, erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale.

Art. 24 - (ABROGATO)

Art. 25 - Provvidenze

1. Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita o a costo ridotto, immobili o locali di sua proprietà ai soggetti destinatari delle provvidenze previste dal presente regolamento.
2. Una convenzione fissa la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene. Il Comune può, se non eroga sovvenzioni ordinarie, concorrere nelle spese che tali soggetti sostengono per la locazione dei locali altrimenti ottenuta.
3. A favore di tali soggetti il Comune può mettere a disposizione gratuita per brevissimi periodi strutture, servizi e mezzi comunali, aree, beni o anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse;
4. I soggetti che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
5. Il Comune può concedere il patrocinio per l'espletamento di manifestazioni organizzate dai soggetti destinatari delle provvidenze previste nel presente regolamento. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni stesse;
6. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
7. Per l'ottenimento dei contributi di cui al presente articolo, i soggetti interessati devono presentare domanda entro i termini stabiliti dall'Amministrazione comunale ai fini della previsione gestionale di bilancio.

Art. 26 - Contributi per iniziative specifiche

1. Il Comune patrocina le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre, e può erogare agli enti organizzatori le provvidenze previste dal presente regolamento.

2. L'Amministrazione comunale può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliant, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria.
3. Viene data precedenza, nell'ordine, alle iniziative a carattere sovracomunale di riconosciuta tradizione, a quelle culturali ed artistiche e a quelle sportive.

Art. 27 - Contributi per attività in campo economico

1. Per incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l'occupazione ed il benessere sociale nel proprio territorio, il Comune può erogare contributi a favore delle istituzioni ed organizzazioni operanti nel campo economico sulla base di singoli programmi.

Art. 28 - Vantaggi economici da spese di rappresentanza

1. Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:
- a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
 - b) servizio di ristoro a personalità pubbliche nazionali e locali, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
 - c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità.

CAPO VI - MODALITA'

Art. 29 – (ABROGATO)

Art. 30 - Documentazione per gli altri benefici

1. Chi è interessato ad ottenere i benefici previsti dal presente Regolamento, deve presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria, desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento.
2. Il sottoscrittore che agisce in nome di un Ente, Associazione o gruppo, deve indicare l'incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'Ente.
3. La domanda va corredata:
 - a) per le manifestazioni specifiche: dal programma che si intende realizzare e di ogni altro documento che definisca gli aspetti peculiari ed economici dell'istanza.
 - b) per la realizzazione di un programma di attività: dal programma che s'intende realizzare, dal programma che si è realizzato nella stagione o nell'anno precedente e di ogni altro documento che definisca gli aspetti peculiari ed economici del programma che si intende realizzare.

Art. 31 - Istruttoria

1. L'istruttoria viene eseguita dall'ufficio competente per il settore d'intervento. L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro trenta giorni dal suo ricevimento o nel diverso termine stabilito dall'apposito regolamento per le procedure amministrative di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Nel caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile del servizio predisponde lo schema di delibera da sottoporre all'attenzione della Giunta o emette la relativa determina nel caso il comune si sia dotato del peg. Dalla deliberazione/determina deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 32 - Procedura per l'erogazione dei contributi

1. Il contributo legato a specifiche manifestazioni, di cui all'art. 26, è deliberato dalla Giunta Comunale o dal Responsabile del servizio qualora il Comune si sia dotato del peg, che può disporre anche l'erogazione di eventuali anticipi.
2. La liquidazione del contributo o del suo saldo (in caso di anticipo) è disposta dalla Responsabile del servizio contestualmente alla presa d'atto della relazione sulla manifestazione svolta presentata dall'ente o comitato organizzatore. In questa fase è da escludere qualsiasi integrazione dell'impegno assunto. Il

Responsabile del servizio può, invece, ridurre il contributo concesso in caso di chiara discrepanza tra iniziativa proposta e realizzata in particolare, avuto riguardo al suo costo e alla sua rilevanza.

3. La relazione deve essere presentata al protocollo del Comune entro e non oltre quattro mesi dalla data di realizzazione dell'iniziativa, a pena di decadenza del contributo.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33- Norme finali

1. Qualsiasi forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente Regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.

2. Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari e, nei limiti riconosciuti dalla legge o dai regolamenti, sono un diritto.

3. Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente Regolamento.

4. L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente Regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.

Art. 34 - Sostituzione di atti e regolamenti

Il presente Regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinino i benefici previsti dall'articolo 1. e che risultino con questi incompatibili.